

Risposta n. 70/2022

OGGETTO: Modalità di riscossione/versamento del canone TV ad uso privato per le utenze appartenenti alle zone colpite dagli eventi sismici del 2016

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa S.p.A. (di seguito anche "la Società") ha formulato un quesito relativamente alle "*Modalità di riscossione/versamento del canone TV ad uso privato per le utenze appartenenti alle zone colpite dagli eventi sismici del 2016*".

Con decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016* nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) è stata prevista, tra l'altro, la sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici e idrici, assicurazioni e telefonia, originariamente previsto con riferimento alle sole utenze relative a fabbricati inagibili; successivamente (con decreto legge n. 104 del 2020, articolo 57, comma 18) tali agevolazioni sono state estese a tutte le utenze situate nei territori colpiti dal sisma.

Il citato decreto legge n. 189 del 2016 ha altresì affidato alle autorità di regolazione competenti la definizione, per le utenze situate nelle aree del sisma:

- dei termini per la rateizzazione delle fatture sospese;
- delle modalità di esercizio delle azioni per il recupero del relativo

credito;

- delle agevolazioni tariffarie da riconoscere.

Le predette agevolazioni sono state più volte prorogate nel corso del tempo; ad oggi i termini di sospensione del pagamento delle fatture sono stati prorogati al 31 dicembre 2021 (articolo 17-*quater*, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 183 del 2020).

Nel dare attuazione alle disposizioni previste all'articolo 48, comma 2, del citato decreto legge n. 189 del 2016 (tra cui le indicazioni circa le modalità di sospensione dei pagamenti delle bollette e circa le azioni di recupero del credito) l'*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)*, con riferimento alle utenze del servizio elettrico ed idrico, con la delibera n. 810/16, ha chiarito altresì che gli esercenti la vendita hanno la facoltà di sospendere anche la fatturazione per i beneficiari dei termini di sospensione.

Successivamente la medesima Autorità, con la delibera n. 252/17, ha regolato le modalità di applicazione delle agevolazioni tariffarie, di rateizzazione e di fatturazione per le popolazioni colpite dal sisma.

In merito a quest'ultimo punto, la norma regolatoria ha previsto, per i venditori che abbiano preventivamente sospeso la fatturazione (articolo 14.7), che gli stessi debbano riprendere l'attività di fatturazione emettendo un'unica bolletta di conguaglio relativa agli importi non fatturati durante il periodo di sospensione, comprensivi delle relative agevolazioni tariffarie, secondo i tempi previsti dall'articolo 14.8. A tal proposito, la delibera ha previsto:

- un tempo minimo non prima del quale è possibile emettere la fattura, diversificato in base alle indicazioni della normativa primaria sulla sospensione dei pagamenti recepite dalla delibera n. 810/2016;
- un termine massimo di emissione della fattura, senza alcuna distinzione, termine più volte prorogato da parte di ARERA.

Nello specifico, secondo la normativa regolatoria, la fatturazione non può essere ripresa (salvo richiesta esplicita del cliente) prima del:

- 1° gennaio 2021, nei confronti dei soggetti il cui termine di pagamento è stato prorogato ai sensi dell'articolo 3.1 *bis* della delibera n. 810/2016 (es. soggetti il cui immobile risulta inagibile o situato in zona rossa);
- 28 febbraio 2018, in tutti gli altri casi (es. soggetti il cui immobile risulta agibile e situato fuori da una zona rossa).

In ogni caso, fermo restando i tempi minimi sopra citati, i venditori dovranno emettere la fattura relativa agli importi non fatturati durante il periodo di sospensione, comunque entro il 31 dicembre 2021. Tale termine è stato stabilito dall'ultima delibera n. 111/2021 (articolo 4.2 punto *iv*) che ha inoltre fissato, in base alle indicazioni previste dalla legge, il periodo di rateizzazione a 120 mesi (in precedenza era di 36 mesi).

In ragione di ciò, Alfa S.p.A. ha programmato la ripresa della fatturazione nel mese di luglio 2021.

Con specifico riguardo al canone TV (di seguito anche "canone RAI" o semplicemente "canone"), con il medesimo decreto legge n. 189 del 2016, all'articolo 48 (modificato dal decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017), sono state disciplinate proroghe e sospensioni di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.

Specificamente, con riferimento alla gestione del canone RAI, è stato previsto che, nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo, il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.

Il successivo decreto legge n. 55 del 29 maggio 2018, al comma 3 dell'articolo 1, ha poi previsto che nei territori interessati dalle agevolazioni di cui trattasi il pagamento del canone RAI sia sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene poi senza

applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'Agenzia delle entrate, con nota AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0074537.13-04-2017-U, ha evidenziato che il canone RAI ad uso privato, non addebitato nelle fatture per la fornitura dell'energia elettrica (per i contribuenti titolari di un'utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica) ovvero non versato autonomamente mediante modello F24 (per i contribuenti appartenenti a famiglie anagrafiche in cui nessun componente è titolare di un'utenza elettrica nel luogo di residenza), dovrà essere corrisposto, se dovuto, al termine del periodo di sospensione, mediante il modello F24 secondo le modalità previste per le altre tipologie di tributi.

Al comma 4 dello stesso articolo 1 del decreto legge n. 55 del 29 maggio 2018 è poi previsto che la "ripresa" dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato (ad oggi prevista dal 1° gennaio 2021) è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Tanto premesso, Alfa S.p.A. ha precisato che intende riprendere la fatturazione con riferimento alle utenze interessate dal sisma dal mese di luglio 2021 e che, con riferimento ai canoni TV oggetto di sospensione (periodo agosto 2016 - dicembre 2020), ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 55 del 2018, non provvederà al relativo addebito nella fatturazione delle forniture di energia elettrica e gas.

Tali importi, per quanto previsto dalla citata normativa, verranno invece corrisposti, ove dovuti, direttamente dai soggetti obbligati (clienti) secondo le modalità (mediante F24) esplicitate dall' Agenzia delle entrate (cfr. *ex pluribus* note dell'Agenzia delle entrate prot. n. 74537 del 13 aprile 2017, prot. n. 93353 del 15

maggio 2017 e prot. n. 130774 del 28 giugno 2018).

Invece, per quanto attiene ai canoni RAI dovuti a partire dal 1° gennaio 2021, la Società chiede conferma del comportamento corretto da assumere con riguardo alle modalità di assolvimento degli stessi, anche in considerazione della cessazione della sospensione della relativa riscossione e della fatturazione delle utenze elettriche e gas per i clienti destinatari delle agevolazioni di cui trattasi.

Con riguardo ai canoni RAI dovuti a partire dal 1° gennaio 2021, la Società ritiene che la riscossione dei canoni TV debba avvenire sempre a cura del soggetto obbligato (il cliente), con le stesse modalità previste per il versamento dei canoni TV interessati dalla sospensione (ossia mediante F24).

A giudizio della Società deporrebbe in tal senso quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge n. 55 del 2018 sulla base del quale la ripresa del versamento del canone RAI deve avvenire con le stesse modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo 1 per i canoni sospesi ovvero, sembra intendersi, ad opera dei clienti e non delle società di vendita di energia elettrica.

La Società evidenzia inoltre che tale soluzione consentirebbe, tra l'altro:

- di evitare il rischio di duplicazioni di pagamenti (autonomamente da parte dei clienti con F24 e successivamente con il pagamento delle fatture);
- di consentire al cliente di beneficiare in concreto della rateazione "lunga", in piena aderenza alla *ratio* della norma agevolativa.

In alternativa, qualora cioè la Scrivente non concordasse con la soluzione proposta, la Società chiede di chiarire le modalità con cui procedere e la corretta misura degli importi da addebitare a titolo di canone TV in ciascuna fattura, in considerazione sia delle diverse tempistiche con cui la fatturazione sospesa dei servizi energetici potrà concretamente riprendere che della rateazione di cui il cliente ha facoltà di beneficiare.

La Società da ultimo comunica che, ove l'eventuale diverso intendimento

dell'Agenzia non arrivasse in tempi compatibili con la prevista ripresa della fatturazione, ritiene di procedere *medio tempore* con la sospensione della fatturazione del canone RAI, a meno di eventuali modifiche normative che nel frattempo dovessero intervenire per disciplinare la fattispecie.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In occasione degli eventi sismici del 2016 è stata prevista una generale sospensione degli adempimenti e versamenti tributari.

Con specifico riferimento al canone RAI la suddetta sospensione è stata inizialmente prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 e, successivamente, dall'articolo 48 e dagli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (come successivamente convertito, integrato e modificato).

Il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, recante "*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*",

ha introdotto, tra l'altro, apposite disposizioni riguardanti il pagamento del canone di abbonamento ad uso privato nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici ed ha esteso la sospensione del pagamento del canone RAI al 31 dicembre 2020.

In dettaglio, l'articolo 1, comma 3, ha stabilito che "*Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un*

*massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
...".*

Il successivo comma 4 ha stabilito che *"La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3." (quindi "senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021...").*

Pertanto, l'agevolazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016 prevede la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020, mentre il canone relativo all'anno 2021 risulta dovuto e non sospeso.

Ciò posto, come correttamente evidenziato dall'Istante, per i "canoni c.d. sospesi" (agosto 2016- dicembre 2020) l'Agenzia delle entrate ha confermato (da ultimo con nota prot. n. 130774 del 28 giugno 2018) che *"il canone tv ad uso privato dovuto e non addebitato nelle fatture per la fornitura dell'energia elettrica per effetto della sospensione dei versamenti dovrà essere corrisposto autonomamente dai cittadini mediante modello F24, con rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021"*.

Per quanto attiene, invece, al canone RAI non sospeso dovuto per l'anno 2021 (di seguito anche "canoni non sospesi"), non si condivide l'orientamento espresso da Alfa S.p.A. secondo cui, in base al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge n. 55 del 2018, il pagamento del predetto canone dovrebbe avvenire con le stesse modalità indicate al comma 3 della disposizione in commento.

Infatti, i citati commi 3 e 4 si riferiscono, entrambi, ai "canoni c.d. sospesi" e non disciplinano le modalità di versamento dei "canoni non sospesi" dovuti "a regime" dal 1 gennaio 2021. In particolare:

- giusta il generico rinvio operato al *"pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.*

246", il comma 3 dell'articolo 1 citato contiene una disposizione di carattere generale che disciplina la sospensione dal pagamento e le modalità di versamento delle somme "oggetto di sospensione" relativamente (i) al canone RAI addebitato nelle fatture per la fornitura dell'energia elettrica (per i contribuenti titolari di un'utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica) (ii) al canone RAI versato, autonomamente, mediante modello F24 (per i contribuenti appartenenti a famiglie anagrafiche in cui nessun componente è titolare di un'utenza elettrica nel luogo di residenza).

Si rammenta, infatti, che l'articolo 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede entrambe le modalità di pagamento, a seconda che il soggetto passivo sia titolare o meno di una "*utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo*" della medesima disposizione (c.f.r articolo 3, comma 2, del citato decreto regio);

- il comma 4, invece, disciplina in modo specifico le modalità di "ripresa" dei versamenti del solo canone RAI (oggetto di sospensione) addebitato nelle fatture per la fornitura dell'energia elettrica, giusta l'espresso richiamo effettuato, non già al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 nel suo complesso, ma alla disposizione di cui l'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la quale, modificando il suddetto regio decreto, ha stabilito che "*per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica*". Nel definire tali modalità di "ripresa" dei versamenti sospesi, la disposizione in commento fa espresso rinvio alle modalità indicate nella norma di carattere generale contenuta nel comma 3 (ovvero mediante F24, senza sanzioni e interesse, con facoltà di rateizzazione a fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021).

Tale assetto normativo è confermato nella relazione di accompagnamento al decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, ove è espressamente affermato che: "*I commi 3-5*

prevedono, per i territori dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione - senza applicazione di sanzioni e interessi - dal 1° gennaio 2021"

In tal senso si è espressa, anche, la richiamata nota dell'Agenzia delle entrate prot. n. 130774 del 28 giugno 2018, la quale precisa che: "*In primo luogo [...] il richiamato articolo 1, prevedendo la sospensione del pagamento del canone tv dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2020 (comma 3) [...] definisce, in sostanza, una proroga della sospensione, in continuità con quella già disposta fino al 31 dicembre 2017 [...] In secondo luogo, il comma 4 dell'articolo 1 disciplina la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non addebitato, per effetto della sospensione, nelle fatture per la fornitura dell'energia elettrica ai contribuenti titolari di un'utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica - fattispecie cui si riferisce l'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 richiamato dalla norma - stabilendo che la stessa sia effettuata secondo le modalità di cui al comma 3".*

In altri termini, dalla stessa nota prot. n. 130774 del 28 giugno 2018 emerge che le modalità di versamento in F24, con rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili, risultano applicabili esclusivamente alla ripresa dei versamenti dei "canoni c.d. sospesi", eventualmente dovuti, e non anche ai canoni dovuti "a regime" dal 2021 ("canoni non sospesi").

Per questa tipologia di canoni restano operanti le regole ordinarie che di addebito in bolletta del canone previste nel più volte citato l'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Stante la sospensione dei pagamenti di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (e conseguente facoltà di sospensione della relativa fatturazione) fino al 31 dicembre 2021 (come da ultimo stabilito dalla delibera ARERA n. 111/2021) si ritiene

applicabile al caso di specie la previsione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 13 maggio 2016, n. 94 (*Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Canone Rai in bolletta*) secondo cui "*Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone dovute per l'anno di riferimento, in tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre*".

Tanto premesso, si ritiene quindi che Alfa S.p.A., indipendentemente dalla ripresa della fatturazione relativamente ai consumi elettrici, debba procedere alla riscossione del canone Rai 2021 ordinariamente dovuto dal 1 gennaio 2021 ("canoni non sospesi") emettendo fatture "*con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi*" e comunque "*in tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre*" come previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.M n. 94 del 2016.

Il presente parere, di tipo ordinario o interpretativo, viene reso sulla base delle informazioni fornite dalla Società, assunte acriticamente così come illustrate nell'istanza e in sede di documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e completezza.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)